

26 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

## Il concetto di fatturato ai fini del CFP

Autore: **Redazione Fiscal Focus**

Con Comunicato stampa del 24 giugno 2020 anche Assosoftware cerca di definire il concetto di “fatturato” cui sono agganciate molte delle disposizioni introdotte dal Legislatore Covid-19. Tra tutte, quella certamente più in voga in questi giorni è quella relativa al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**; ricordiamo infatti che a partire dal 15 giugno scorso è possibile trasmettere telematicamente le istanze di richiesta secondo il modello approvato con Prov. Agenzia delle Entrate n. 0230439/2020.

**I primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate** – Considerato che l’ammontare del contributo spettante varia proprio in funzione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 e posto che nella normativa vigente non esiste una definizione di fatturato, è fondamentale comprendere quali importi debbano ritenersi inclusi ed esclusi.

A tal fine, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nei diversi documenti di prassi emessi nel corso degli ultimi mesi, da un punto di vista “**temporale**”, è possibile affermare che:

- occorre considerare tutte le **fatture attive** (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa **tra il 1° e il 30 aprile**, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- “la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 «Data») e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 «DataDDT») (quesito n. 2.2.5 della Circolare n. 9/E del 2020, richiamata dalla Circolare 15/E del 13.06.2020);
- per i contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente, i dati da assumere saranno solo quelli relativi alla sola mensilità del mese di aprile (nel caso del CFP) (quesito n. 2.2.6 5 della Circolare n. 9/E del 2020, richiamata dalla Circolare 15/E del 13.06.2020).

Per quanto riguarda la **tipologia** e l’**ammontare** delle operazioni nelle istruzioni allegate all’istanza è stabilito che nei campi relativi al fatturato occorre:

- tenere conto delle **note di variazione** di cui all’art. 26 del D.p.r. 633/1972 con data aprile;
- per i **commercianti al minuto** e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del D.p.r. 633/1972, considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- includere anche le cessioni di **beni ammortizzabili**;
- per i soggetti che svolgono operazioni **non rilevanti ai fini IVA**, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, sommare gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA.

Inoltre, viene disposta una semplificazione nei casi in cui il conteggio dell'imponibile e dell'IVA risulti particolarmente difficoltoso, ad esempio nei casi di operazioni effettuate in **ventilazione** ovvero con applicazione del **regime del margine** ovvero operazioni effettuate da **agenzie di viaggio**: in questi casi l'importo può essere riportato al **lordo dell'IVA**.

Da quanto sopra, si può desumere che l'approccio adottato dall'agenzia delle entrate è quello di discostarsi dalla definizione del volume d'affari, ricomprendendo tutte le operazioni fatturate, ancorché non rilevanti ai fini IVA.

**Le operazioni escluse ai fini IVA** – Come analizzato nel corso di un importante evento organizzato dalla stampa specializzata nella giornata di martedì scorso, si è posto il problema delle operazioni escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, dell'imposta di bollo o del contributo unificato). Se la norma deve essere letta alla luce di quanto disposto ai fini IVA, verrebbe da dire che tali operazioni, non avendo natura di corrispettivo, dovrebbero ritenersi escluse dalla base imponibile (sul punto, vedasi **Il calcolo del fatturato e le operazioni fuori campo Iva** del 23 giugno 2020).

L'interpretazione fornita dagli esperti e confermata anche da Assosoftware è quella di includere nel concetto di "fatturato" sia gli **importi indicati in fattura ma che non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA**, sia le operazioni che generano **ricavi e compensi, seppur non soggette ad obbligo di fatturazione**. Ad esempio, occorrerà includere nel calcolo:

- le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 2 del D.p.r. 696/96);
- le operazioni per le quali è stata esercitata l'opzione di dispensa dagli adempimenti VIA (art. 36-bis del DPR 633/72);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fuori campo IVA per assenza del requisito territoriale (artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72);
- operazioni fuori campo IVA ex artt. 2 e 3 del DPR 633/72;
- operazioni non soggette ad IVA ex art. 74;
- • somme escluse dal campo IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72, se inserite in fattura.

**Diretta Live** **ISA: ASPETTI OPERATIVI**

**9 Luglio 2020** dalle 15.30 alle 17.30  
Durata: **2 Ore (2 cfp)**

**Scopri di più**

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.  
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY  
P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)